

## Diritti di voto e assemblee nelle società

di Fabio Carriolo

Il procedimento attraverso il quale si forma correttamente la volontà societaria – nelle S.p.a. e nelle S.r.l. – ha subito numerose innovazioni, implicite nello sviluppo delle norme civilistiche, a seguito della riforma del 2001/2003: su tali aspetti verranno di seguito evidenziate le questioni e le soluzioni individuate dagli organismi di coordinamento del Notariato (e in particolare dal Consiglio Notarile di Milano, periodico autore di massime atte a fungere quali linee-guida per la redazione degli atti).

### Le società per azioni

A seguito dell'intervento della legge-delega in materia di disciplina delle società di capitali e dal successivo D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, che ha innovato il codice civile, si sono registrate tra le altre le seguenti novità, relativamente alle **assemblee** e al **diritto di voto**:

1. possibilità di S.p.a. costituite da parte di un unico socio, con adeguate garanzie per i creditori (art. 4, L. n. 366/2001);
2. disciplina espressa dei patti parasociali (nuova sezione III – bis del Capo V del Titolo V del Libro V del c.c.);
3. possibilità di emissione delle azioni (con deroga espressa nell'atto costitutivo) senza osservare il principio di proporzionalità tra il valore del conferimento e il numero delle azioni assegnate al socio (art. 2346, quarto comma, c.c.);
4. previsione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche relativamente all'incidenza delle perdite (art. 2348, secondo comma, c.c.);
5. a fronte dell'apporto da parte di terzi di opere o servizi (che non possono costituire oggetto di conferimento, a norma dell'art. 2342, ultimo comma, c.c.), possibilità di emissione di strumenti finanziari rappresentativi di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti (art. 2346, sesto comma, c.c.);
6. gli strumenti finanziari sopra indicati possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specifici; inoltre, può essere a essi riservata la nomina di un componente

indipendente nel consiglio d'amministrazione o di sorveglianza, o di un sindaco (art. 2351, quinto comma, c.c.);

7. possibilità di emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in uno specifico settore (art. 2350, commi secondo e terzo, c.c.);

8. possibilità di previsione, da parte dello statuto, di azioni sfordite del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di determinate condizioni, non meramente potestative; il valore di tali azioni non può eccedere la metà del capitale sociale (art. 2351, secondo comma, c.c.);

### **I quorum assembleari**

Inoltre, la formazione della volontà societaria - che avviene attraverso le assemblee dei soci - ha subito notevoli innovazioni; in sintesi, le società per azioni e in accomandita per azioni possono "decidere" con le seguenti maggioranze:

1. società per azioni quotate:

- *quorum* costitutivo:

1. in prima e seconda convocazione: il 50% del capitale sociale, o la maggiore percentuale prevista dallo statuto (art. 2368, secondo comma, ultimo periodo, c.c.);

2. nelle convocazioni successive alla seconda: almeno 1/5 del capitale sociale, salvo che lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (art. 2369, settimo comma, c.c.);

- *quorum* deliberativo: almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea (art. 2368, secondo comma, u.p., c.c.);

2. società per azioni non quotate:

- *quorum* costitutivo: non è espressamente previsto; In mancanza delle formalità di cui all'art. 2365, commi primo, secondo e terzo, è però necessaria la presenza del 100% del capitale sociale, oltre che della maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366, quarto comma, c.c.);

- *quorum* deliberativo: più del 50% del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata (art. 2368, secondo comma, c.c.);

3. società in accomandita per azioni:

- *quorum* costitutivo e deliberativo: stesse maggioranze previste per le società per azioni, oltre alla necessaria presenza di tutti i soci accomandatari.

### **Le società a responsabilità limitata**

Nella configurazione che alla S.r.l. è stata attribuita a seguito della riforma societaria, emerge una natura ibrida e versatile, di strumento idoneo, grazie alla sua elasticità, a rispondere alle peculiari esigenze delle piccole e medie imprese.

Le maggiori innovazioni introdotte –relativamente ai temi che qui interessano – sono le seguenti:

1. i conferimenti possono consistere in qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica (2464, co. 2, c.c.), incluse le prestazioni d'opera o di servizi, se gli obblighi assunti sono garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria (art. 2464, sesto comma, c.c.)<sup>1</sup>;
2. è possibile attribuire partecipazioni non proporzionali al conferimento, nonché diritti, economici e amministrativi, non proporzionali alla partecipazione posseduta;
3. relativamente al funzionamento dell'assemblea, l'adozione delle delibere deve rispettare le seguenti percentuali (art. 2479–bis, terzo comma, c.c.):
  - a. *quorum* costitutivo: almeno il 50% del capitale sociale;
  - b. *quorum* deliberativo: almeno il 50% del capitale sociale.

Inoltre, la facilitazione alle operazioni di modificazione dell'atto costitutivo, dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci nelle S.r.l. [art. 2479, secondo comma, nn. 3) e 4), c.c.] giunge sino a consentire l'adozione della delibera «*con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale*».

---

<sup>1</sup> Mentre l'apporto di opere o servizi nel contesto delle società per azioni non può dunque rappresentare un «conferimento» (a causa del divieto posto dall'art. 2342, quinto comma, c.c.), nel contesto della disciplina delle società a responsabilità limitata si incontra dunque una disposizione normativa che sembrerebbe «sanare» la situazione.

Il sesto comma dell'art. 2464 dispone in realtà che il conferimento (che, ai sensi dell'art. 2342, primo comma, c.c.) deve farsi in denaro, e/o, solo se l'atto costitutivo lo prevede, in beni e/o in crediti (art. 2342, terzo comma), può anche avvenire attraverso polizza di assicurazione o fideiussione bancaria, che servono a fornire la garanzia – per l'intero valore assegnato – relativamente agli obblighi assunti dal socio, aventi a oggetto la prestazione di opere o servizi a favore della società.

Il secondo periodo dell'articolo aggiunge che, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, dell'importo corrispondente in denaro presso la società.

### **Srl: la rappresentanza dei soci nelle assemblee**

A norma dell'art. 2479, terzo comma, c.c., l'atto costitutivo della S.r.l. può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale ipotesi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa<sup>2</sup>.

Nel riferirsi all'espressione del consenso per iscritto, è stato affermato che la norma civilistica indicherebbe qualsiasi ipotesi di volontà decisionale extra-assembleare non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci ed in adesione ad una proposta di decisione predefinita. attraverso un documento scritto con contenuto negoziale «stipulato» tra i soggetti che prestano il proprio consenso.

Si è quindi ipotizzato un unico documento sottoscritto da tutti i soggetti aderenti alla proposta, in alternativa alla previsione di un documento per ogni socio<sup>3</sup>.

Secondo l'art. Art. 2479-bis, c.c., inoltre, l'atto costitutivo della S.r.l. determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, che comunque devono poter assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Se, però, manca nell'atto costitutivo una previsione espressa, la convocazione dev'essere effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall' art. 2478 , primo comma, n. 2), c.c.

---

<sup>2</sup> Va evidenziato anche che la regolare formazione della volontà societaria può ora intervenire anche senza la presenza fisica dei soci in assemblea: infatti, come è stato evidenziato in dottrina, per le S.p.a., l'art. 2370, u.c., stabilisce che, in presenza di un'espressa previsione statutaria, il socio può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o votare **per corrispondenza** (nel qual caso il socio si intende comunque intervenuto all'assemblea). Tali disposizioni sono state ritenute applicabili anche alle S.r.l., secondo la Massima n. 14 del Consiglio Notarile di Milano, pubblicata su «*Il Sole-24 Ore*» del 26.2.2004, pag. 30 (cfr. E. Zanetti, «*Il computo dei quorum assembleari nella S.p.a. e nella S.r.l.*», «*Impresa commerciale e industriale*» n. 7-8 del 31.8.2004, pag. 1196.

<sup>3</sup> Cfr. F. Verna, «*Metodi alternativi di formazione della volontà nelle società a responsabilità limitata*», *Impresa commerciale e industriale* n. 2 – 28.2.2005, pag. 256.

La norma da ultima richiamata si riferisce all'obbligo di tenere il libro delle decisioni dei soci, «*nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479*» (ovvero mediante la consultazione per iscritto dei soci); la documentazione relativa dev'essere conservata dalla società.

Secondo la Massima n. 63 del Notariato milanese, che fa specifico riferimento all'art. 2479-bis, secondo comma, c.c., L'atto costitutivo o lo statuto della S.r.l. possono disciplinare la facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea:

- sia per escluderla del tutto;
- sia determinando ampiezza, limiti, requisiti e forma della delega, dato che non è ritenuto applicabile l'art. 2372, c.c. (relativo alla rappresentanza dei soci nelle S.p.a.), e fatte salve le norme di diritto comune in tema di rappresentanza.

Dunque, se ciò non è espressamente vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, al socio della S.r.l. è consentito delegare (anche) uno dei soggetti di seguito indicati:

- un componente dell'organo amministrativo o di controllo;
- un dipendente della società;
- una società da questa controllata;
- un componente dell'organo amministrativo o di controllo della società controllata;
- un dipendente della società controllata.

Si nota pertanto che: per la S.r.l. non vale il divieto – sancito per le S.p.a. dall'art. 2372, c.c. – di nominare quale rappresentanti i membri degli organi amministrativi e di controllo e i dipendenti della società, nonché le società controllate, i membri degli organi amministrativi o di controllo e dipendenti di queste ultime<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Peraltro, gli «Orientamenti» emanati dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (disponibili sul sito Internet [www.trivenetogiur.it](http://www.trivenetogiur.it)) affermano («orientamento» H.B.6) che «*l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 2372 c.c. disciplina il caso di subdelega, pertanto non intende escludere la legittimità dell'intervento diretto in assemblea dei legali rappresentanti della società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione cui sia stata conferita la rappresentanza da un socio*». Inoltre – nell'«orientamento» H.B.13 – è affermato che «*il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferire delega ad altro soggetto, ex art. 2372 c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente all'assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore*».



Per quanto attiene al requisito del controllo, si rammenta che esso è – almeno - triplice, potendosi presentare:

- un controllo «di diritto» [art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.], consistente nella disponibilità da parte della controllante della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata, computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte;
- un controllo «di fatto» [art. 2359, primo comma, n. 2), c.c.], che consiste nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle delibere assembleari ordinarie;
- un controllo «contrattuale» [art. 2359, primo comma, n. 3), c.c.], possibile anche in assenza di partecipazione azionaria, che consiste nell'influenza dominante esercitata da una società su di un'altra, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Va evidenziato che, nel contesto civilistico, prevale la «sostanza» del controllo comunque esercitato, senza che necessariamente rilevino requisiti formali; se, dunque, un soggetto è in grado di determinare le scelte di una società, anche per effetto di pattuizioni che gli conferiscano tale potere, esso «controlla» la società.

### **Delega del potere di modificare le deliberazioni**

In base alle regole stabilite dall'art. 2436, c.c. («*Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni*»):

1. se il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto riscontra il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge:
  - a. lo stesso notaio richiede entro 30 giorni l'iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste;
  - b. verificata la regolarità formale della documentazione, l'ufficio del registro delle imprese iscrive la delibera nel registro;
2. se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge:
  - a. è tenuto a comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il termine sopra indicato di 30 giorni, agli amministratori;
  - b. nei trenta giorni successivi, gli amministratori possono, alternativamente:

- i. convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;
- ii. ricorrere al tribunale perché ordini l'iscrizione.

In mancanza di tali adempimenti, la deliberazione è definitivamente inefficace.

Se è adito il Tribunale, questo, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo; la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto (tra le quali quella consistente nella trasformazione del tipo societario), dev'esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

Secondo la Massima n. 69 del Consiglio Notarile di Milano, le deliberazioni soggette all'iscrizione nel registro delle imprese possono legittimamente contenere la delega ad amministratori, sindaci o altri soggetti determinati, affinché questi apportino alle deliberazioni stesse le modifiche eventualmente richieste per sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese.

### **Il diritto di voto «determinante»**

Secondo l'art. 2348, c.c., le azioni della S.p.a. devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. È però possibile la creazione, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tale ipotesi la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono all'azionista uguali diritti.

Secondo l'art. 2350, secondo comma, del c.c., le società possono emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore.

Ai sensi dell'art. 2351, primo comma, n. 2), il diritto di voto può invece essere:

- limitato a particolari argomenti;
- subordinato al verificarsi di determinate condizioni.

Nel primo caso, vi è dunque una «specificazione» dei diritti patrimoniali, mentre nel secondo si assiste piuttosto a una «restrizione» del diritto di voto.

Inoltre, lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti, ma non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Gli strumenti finanziari partecipativi (artt. 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma) possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Nelle S.r.l., ai sensi dell'art. 2348, c.c., le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. I diritti sociali spettano ordinariamente ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento; l'atto costitutivo può comunque prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

La modificazione dei diritti sociali può essere attuata, fatta salva la possibilità di una diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2473, primo comma<sup>5</sup>, solamente con il consenso di tutti i soci.

---

<sup>5</sup> La norma richiamata dispone che «l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell' articolo 2468 , quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento».



Infine, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 (relativi alla comunione nell'ambito del diritto privato).

Secondo il Notariato milanese (Massima n. 73), è legittima la clausola statutaria che attribuisce ad un singolo socio (nella S.r.l.) o ad una categoria di azioni (nella S.p.a.) il diritto di subordinare al proprio voto favorevole, o al voto favorevole di tutte o parte delle azioni della speciale categoria, l'approvazione di una o più deliberazioni assembleari, fatta eccezione per le deliberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e di revoca delle cariche sociali nelle S.p.a., ai sensi dell'art. 2369, co. 4, c.c.<sup>6</sup>.

### **Intervento in assemblea senza il preventivo deposito delle azioni**

L'art. 2370, c.c. («Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto») dispone, nel testo risultante dopo le modificazioni apportate dall'art. 10, D.Lgs. 28.12.2004, n. 310, e vigente dal 14.1.2005, che l'intervento in assemblea è riservato agli azionisti muniti del diritto di voto.

Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede della società o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale devono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima dello svolgimento dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 2354<sup>7</sup>, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

---

<sup>6</sup> Ove è affermato che «lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali».

<sup>7</sup> Secondo le disposizioni richiamate, in materia di titoli azionari, «sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati», e «lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma».

Nel caso di azioni nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, o che risultino dalla comunicazione dell'intermediario. Lo statuto può inoltre consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea<sup>8</sup>.

La Massima n. 80 del Consiglio Notarile di Milano afferma che per poter intervenire nell'assemblea di una società per azioni, anche se manca una previsione statutaria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, devono essere esibiti i certificati azionari regolarmente intestati o muniti di una serie continua di girate.

L'obbligo della società di provvedere all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, o risultino dalla comunicazione dell'intermediario, deve considerarsi assolto mediante l'aggiornamento del libro soci con l'iscrizione dei soli soci non ancora iscritti; non è quindi necessaria l'annotazione di tutti i soggetti intervenuti all'assemblea o che abbiano effettuato il deposito o che risultino dalle comunicazioni degli intermediari.

### **La competenza per la convocazione dell'assemblea**

L'art. 2366, c.c., nel testo modificato dall'art. 5, primo comma, lett. m), D.Lgs. 6.2.2004, n. 37, prevede che, per le S.p.a., l'assemblea debba essere convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella G.U. o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può tuttavia consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea (tra tali mezzi, allo stato, non può escludersi la posta elettronica certificata).

---

<sup>8</sup> Cfr. la sup. nota 2.

In mancanza delle formalità indicate, l'assemblea è regolarmente costituita se è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Relativamente alle società a responsabilità limitata, l'art. 2479-bis, c.c., demanda all'atto costitutivo la determinazione dei modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali da assicurare comunque la tempestiva informazione sugli argomenti in trattazione. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci<sup>9</sup>.

In mancanza di una diversa previsione nell'atto costitutivo, al socio è consentito di farsi rappresentare in assemblea, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, n. 2) (ove è disciplinato l'obbligo di tenuta del libro delle decisioni dei soci).

L'assemblea si riunisce, salva la diversa previsione nell'atto costitutivo, presso la sede della società; per quanto attiene ai *quorum* costitutivi e deliberativi, si fa integrale rinvio a quanto precisato nel paragrafo dedicato agli aspetti generali delle assemblee delle S.r.l..

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti; verificata la regolarità della costituzione, il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Gli esiti di tali accertamenti devono essere riportati nel verbale.

La deliberazione si intende adottata quando è registrata la partecipazione dell'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

---

<sup>9</sup> Come escludere, anche per le S.r.l., la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata?

La Massima n. 82 del Notariato milanese afferma, su tali aspetti, che, «*ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo amministrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo*», lo statuto della società per azioni può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche al presidente, nonché a singoli componenti degli organi amministrativi e di controllo. Nelle società a responsabilità limitata, lo statuto può anche attribuire il potere di convocazione dell'assemblea a singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in favore di determinati soci, sia quale potere connesso alla posizione di ogni socio.

A tale proposito, potrebbe anche essere richiamata la Massima n. 46 del novembre 2004, dello stesso Notariato milanese, secondo la quale i «particolari diritti» attribuibili possono riguardare non solamente l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ma anche ulteriori «diritti diversi» concessi a determinati soci.

Si deve infatti ritenere concessa all'autonomia negoziale, in armonia con quanto disposto dall'art. 2348, c.c., per la S.p.a., la facoltà di determinare liberamente il contenuto delle partecipazioni sociali, anche se «*nei limiti imposti dalla legge*».

La norma civilistica non può quindi essere intesa in senso tassativo e limitativo, bensì in senso attributivo, come «esemplificazione» delle principali, ma non uniche, ipotesi in cui i soci possono modificare i diritti loro spettanti in virtù del contratto sociale.

### **L'individuazione del presidente dell'assemblea**

L'art. 2371, c.c., per le S.p.a., dispone che l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti; il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, e svolge le verifiche necessarie ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'assemblea, della legittimità delle votazioni, etc. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Per le S.r.l., l'art. 2479-*bis*, quarto comma, richiede, come visto sopra, che l'assemblea sia presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti (svolgendo le verificazioni corrispondenti a quelle viste sopra per le S.p.a.).

La Massima n. 83 del Consiglio Notarile di Milano precisa che sono conformi alle norme appena indicate le clausole statutarie che, fermo restando il criterio residuale della nomina del presidente da parte degli intervenuti, individuano tale figura:

- mediante associazione ad una carica sociale (amministratore unico, presidente o componente di un organo collegiale, liquidatore, direttore generale, etc.);
- mediante indicazione nominativa o rinvio alla designazione da parte di soggetto determinato o determinabile (siano o no i designati e i designanti soci, titolari di cariche sociali o terzi estranei);
- mediante qualsiasi altro criterio idoneo ad assicurarne la determinabilità in ogni assemblea sociale.

Se è assente il primo indicato, la carica di presidente è attribuita ad un indicato in subordine: a tale ipotesi, secondo il Notariato milanese, dev'essere equiparata (anche se ciò non è esplicitato nella clausola) ogni ipotesi di impedimento e/o di rifiuto di assunzione della carica da parte del primo indicato, anche se questo è presente in assemblea.

4 ottobre 2010  
Fabio Carriolo